

Bene la nuova legge fallimentare, ma perché escludere le grandi imprese dall'allerta crisi?

DI FRANCO CARLO PAPA*

Dopo anni di lavoro della Commissione Rordorf, finalmente è stato definito il nuovo impianto della legge fallimentare. Una riforma innovativa, almeno nel sistema giuridico ed economico italiano. Tra gli elementi centrali dell'art. 4 che disciplina le procedure di allerta e composizione della crisi, emerge l'importanza attribuita agli organi di controllo aziendale: collegio sindacale e società di revisione. Tali professionisti dovranno segnalare, dapprima agli amministratori e, in caso di inerzia, all'organismo istituito presso le camere di commercio, l'esistenza di fondati indizi di crisi. Viene dunque responsabilizzato (ulteriormente) un ruolo spesso non adeguatamente considerato. Seppur nell'attuazione pratica potrebbero rilevarsi comportamenti opportunistici da parte degli organi di controllo, in ragione dei limiti alle responsabilità previste, sarà essenziale che tale organo si caratterizzi per spiccate competenze aziendalistiche che consentano di valutare al meglio quando l'impresa è davvero in crisi, dandone segnalazione. La legge approvata, in attesa dei decreti attuativi, prevede che l'obbligo di segnalazione scatta in caso di superamento di dati parametri, genericamente definiti quali il rapporto mezzi propri / mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità. Il dibattito dunque, almeno finché non saranno definiti tali indicatori, sarà incentrato sulla loro effettiva capacità di anticipare davvero una situazione di crisi. Infatti la pedissequa applicazione di parametri generici a tutte le realtà non può essere un segnalatore attendibile di un effettivo sintomo della crisi. Potrebbero infatti essere, nella specifica situazione, troppo stringenti e dunque non rilevanti oppure troppo elastici vanificando lo scopo stesso per cui sono stati introdotti. Sarebbe dunque opportuna l'intro-

duzione di parametri differenziati sia in base al settore sia, al suo interno, in base alle caratteristiche di ciascun segmento del settore stesso. Di rilievo inoltre la considerazione relativa alla modalità di adeguamento di tali indicatori. Considerando infatti la dinamicità aziendale, il loro mancato aggiornamento nel tempo potrebbe condurre a segnalazioni anacronistiche e inadeguate ai mutamenti del contesto di mercato.

Posto che ogni azienda ha peculiarità proprie, anche le imprese dovrebbero impostare adeguati sistemi di reportistica e monitoraggio periodico che consentano di individuare gli indicatori più rappresentativi della realtà aziendale per assurgere al ruolo di identificatore dello stadio di crisi, in modo oggettivo e meno condizionato da interpretazioni dei soggetti preposti alle segnalazioni.

Parametri che, conosciuti sia dall'azienda che dagli organi di controllo, potranno essere meno soggetti a eventuali valutazioni divergenti. Il monitoraggio (meglio se trimestrale) consentirebbe di valutare tempestivamente lo stato di salute aziendale. Inoltre la pianificazione è d'aiuto anche in caso di peggioramento delle performance, quindi di passaggio alla composizione assistita della crisi.

I problemi derivanti dalla prevista risoluzione della crisi in 6 mesi (periodo ritenuto breve per giungere a una soluzione) e dall'affidamento della stessa a un organismo che probabilmente avrà limitata conoscenza della realtà aziendale, potranno essere mitigati dall'esistenza di un piano aziendale che consentirà di semplificare e aumentare le possibilità di buona riuscita degli accordi da prendersi con i creditori.

Pianificazione e ordinaria valutazione aziendale dovranno altresì tenere

sott'occhio lo scaduto fornitori e il pagamento dei dipendenti, elementi che nella costruzione degli argini dell'ordinata gestione non paiono adeguatamente controllati. Ulteriore incentivo all'introduzione di un sistema di pianificazione aziendale potrebbe essere reso dagli istituti finanziari che, in adozione dell'Ifrs 9, potrebbero necessitare di strumenti adeguati per l'attualizzazione del credito vantato.

In sintesi, allo scopo di migliorare la tutela dei creditori, si intravede nella nuova formulazione legislativa un impegno delle imprese ad attuare diligentemente meccanismi di allerta che consentano da una parte di non entrare in crisi e dall'altra di evitare l'ingresso di un organismo esterno nella risoluzione dei problemi aziendali. Si pone inoltre l'accento alle politiche di bilancio, che le aziende meno virtuose potrebbero intraprendere proprio al fine di rientrare nei parametri che verranno definiti.

Non da ultimo va segnalato che sono state escluse dalla disciplina di cui all'art. 4 le grandi imprese e le società quotate. In tale contesto, preme rilevare che dopo 10 anni di crisi si è sviluppato un sistema consolidato, composto da advisor industriali, finanziari, legali, attestatori e strutture bancarie che hanno gestito le crisi aziendali con professionalità e accuratezza. Non si ravvisa quindi l'esigenza di definire organismi di assistenza della crisi.

Tuttavia, escludere tali imprese dalle procedure di allerta comporta l'assenza di obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati e degli organi di controllo per queste società. Pur essendo condivisibile la logica che ha portato a disciplinare prima il tessuto delle piccole-medie imprese italiane, tale carenza non giova al complessivo sistema economico. (riproduzione riservata)

*presidente, Pgs Consulenti

